



COMUNE DI GRADO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI

Adottato con deliberazione consiliare n. 35 dd. 29/11/2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 06/06/2001

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle Leggi e da ogni altra disposizione legislativa in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a fissare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nonché l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, a disciplinare inoltre le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Individuazione delle entrate del Comune

1. Costituiscono entrate tributarie quelle che, in conseguenza di leggi emanate dallo Stato individuano i tributi, le loro aliquote massime ed i soggetti passivi.
2. Costituiscono entrate patrimoniali i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi dei servizi, i prezzi e le tariffe per la fornitura di beni e quanto altro non risultante tra le entrate tributarie di cui al comma 1.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel

presente atto. Tali regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, salvo diverse disposizioni di legge. I regolamenti che non subiranno modifiche rimarranno confermati per l'anno successivo.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.

Art. 4

Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote

1. Entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, il Comune, nel rispetto delle competenze degli organi, dovrà determinare le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, con apposite deliberazioni, avendo cura di raggiungere l'equilibrio economico di bilancio, tenuto conto dei valori di mercato e dell'eventuale esigenza di copertura, totale o parziale, dei costi del servizio a cui si riferiscono.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.
2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del soggetto competente comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Qualora la dichiarazione sia presentata da terze persone, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o a mezzo telefax o altro strumento ritenuto idoneo per legge la stessa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. E' fatta salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 11 del DPR n. 403 del 1998.

TITOLO II

Accertamento delle entrate

Capo I: Gestione delle entrate

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo;
2. la gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal consiglio comunale con obbligo di valutazione della struttura organizzativa e dei relativi costi.
3. la forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. I responsabili di settore o di servizio sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il p.r.o. lo stesso obbligo ricade sui funzionari d'imposta appositamente nominati.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo, nonché il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata.

3. Il soggetto competente responsabile di entrata tributaria cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza rappresenta l'Ente; cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela.
4. Con delibera di Giunta comunale e su proposta del soggetto competente responsabile, anche di volta in volta, viene individuato il soggetto che sostituisce il soggetto competente medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si considerano responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Capo 2°: Denunce e controlli

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto incaricato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione nei principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. Il soggetto competente, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri, o linee di indirizzo, individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del p.r.o. ovvero con delibera successiva nella quale, si dà

atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività argomento, nonché vengano rispettate le scadenze previste dalla normativa di legge.

6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti-obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il soggetto competente responsabile informa il Sindaco ed il Segretario comunale o il direttore generale se nominato, i quali adottano gli atti, anche sanzionatori, di rispettiva competenza.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Il mancato adempimento delle disposizioni sopra riportate costituisce violazione dei doveri d'ufficio

Art. 10

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
3. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

4. Gli atti dell'amministrazione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
5. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
6. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 11

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.
5. Per tutte le entrate comunali, in assenza di disposizioni legislative che fissino un saggio di interesse di riferimento per il recupero del credito, ai fini del calcolo degli interessi si applica il saggio legale, aumentato di 2,5 punti percentuali.

Art. 12

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa, l'eventuale possibilità di richiedere l'accesso al concordato.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui al precedente articolo 8 risulta che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale devono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

TITOLO III

Attività di riscossione e rimborsi

Art. 13

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia.
2. Ai fini del comma 1 si può prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate devono prevedere modalità di riscossione conformi al principio di economicità, quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e, se attivi, con accrediti elettronici.

4. Per le entrate patrimoniali, resta ferma la possibilità di recupero del credito mediante ricorso al giudice ordinario.
5. I ruoli predisposti nelle forme previste dalle disposizioni di legge, devono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.
6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito atto.

Art. 14

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali. In casi di particolari situazioni di disagio economico il responsabile dell'entrata può, nel rispetto degli indirizzi fissati con atto della Giunta comunale differire i termini ordinari di versamento.
2. Il responsabile dell'entrata, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà di ordine economico dello stesso, da dimostrarsi da parte del debitore, se trattasi di tributi e/o entrate arretrati, il pagamento dei medesimi in rate bimestrali, fino ad un massimo di sei:
se l'importo da corrispondere è superiore a 15.000.000 il beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria; la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo dovuto è immediatamente iscrivibile a ruolo e riscuotibile in unica soluzione;
 - c) Il carico non può più essere rateizzato;Le rate bimestrali di pagamento dell'importo dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese; sulle somme rateizzate, si applicano gli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, aumentato di 2,5 punti percentuali.
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 15

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di annullamento per autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento stesso e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il soggetto competente responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale ovvero di diniego.
5. Sugli importi dovuti per rimborsi sono riconosciuti gli interessi al tasso previsto dalle rispettive norme a decorrere dalla data dell'istanza (registrazione al protocollo).

Art. 16

Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a ciascuna entrata comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascuna tipologia di credito, con riferimento ad ogni anno solare, non superi l'importo fissato il lire 32.000 (trentaduemila). La presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.
2. Non si procede al rimborso d'importi pari o inferiori al lire 32.000 (trentaduemila) comprensive degli interessi.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV

Sanzioni – Contenzioso e strumenti deflativi

Art. 17

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, sono graduate con delibera adottata dal Comune ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nello specifico regolamento. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il soggetto competente non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del soggetto competente o del responsabile del servizio di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 18

(articolo stralciato con deliberazione consiliare n. 30 del 06/06/2001)

Contenzioso Giudiziario

Il seguente articolo viene stralciato e sostituito con la seguente dicitura: “Lo Statuto del Comune disciplina le modalità di esercizio della rappresentanza legale come previsto dall'art. 6 del Testo Unico D.Lgs 267/2000”.

Art. 19

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto competente responsabile dell'entrata, o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b) D.Lgs 446/97, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;

- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. In ogni caso anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il soggetto competente responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
- a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) evidente errore logico;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di scadenza;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca, su istanza di parte, spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributi.

Art. 20

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili, e che sarà disciplinato dall'apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO V

Norme finali e transitorie

Art. 21

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 30, comma 14 della legge 23 dicembre 1990, n.488

Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento si applicano anche alle liquidazioni ed agli accertamenti di tributo relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.